

178.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	4326	<b>Ministro degli affari esteri</b> (Trasmissione di documento) .....	4326
<b>Corte costituzionale</b> (Annunzio di sentenze) .....	4325	<b>Missioni vevoli nella seduta dell'11 maggio 1995</b> .....	4323
<b>Disegno di legge S. 1132</b> (approvato dalla X Commissione del Senato) <b>n. 1695:</b>		<b>Mozioni Onnis ed altri</b> (n. 1-00111), <b>Diliberto e Moroni</b> (n. 1-00114) ed <b>Acquarone ed altri</b> (n. 1-00118) sulla riforma del processo civile .....	4301
(Articoli) .....	4293		
(Emendamenti) .....	4295	<b>Proposte di legge:</b>	
(Ordini del giorno) .....	4297	(Adesione di deputati) .....	4323
<b>Disegno di legge n. 1849:</b>		(Annunzio) .....	4323
(Articoli) .....	4313	(Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	4324
(Emendamento) .....	4320		
<b>Disegno di legge di ratifica S. 1583</b> (approvato dal Senato) <b>n. 2450</b> (Articoli) .....	4309		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE: S. 1132. — DISPOSIZIONI URGENTI  
PER IL RISANAMENTO DELL'AGENZIA SPAZIALE ITA-  
LIANA - ASI (APPROVATO DALLA X COMMISSIONE DEL  
SENATO) (1695)*

---



ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 1.

1. Fino al riordinamento dell'attività spaziale nazionale, e comunque non oltre il 30 giugno 1996, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) è sottoposta alle disposizioni della presente legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente, il consiglio di amministrazione ed il direttore generale dell'ASI decadono dall'incarico; dalla stessa data sono altresì sciolti gli organi consultivi dell'ente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'ASI è affidata ad un amministratore straordinario scelto tra persone di elevata capacità manageriale e competenza scientifica, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere sulla proposta di nomina ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. L'amministratore straordinario esercita le funzioni attribuite dalla legge 30 maggio 1988, n. 186, al presidente, al consiglio di amministrazione e al direttore generale. L'amministratore straordinario, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'ASI, può nominare, per il periodo di durata della sua carica, fino a due direttori esecutivi.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede al rinnovo dei componenti il collegio dei revisori dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 30 maggio 1988, n. 186. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sugli atti dell'amministratore straordinario di cui al comma 3, fatte salve le competenze attribuite alla Corte dei conti dalla legislazione vigente. I componenti del collegio dei revisori dei conti cessano dalla carica contestualmente all'amministratore straordinario.

## ART. 2.

1. Entro novanta giorni dalla nomina, l'amministratore straordinario di cui all'articolo 1 predispone un piano triennale delle attività spaziali che preveda anche un riequilibrio tra i programmi di partecipazione all'Agenzia spaziale europea (ESA) ed i programmi nazionali e che risponda alle esigenze di risanamento economico-finanziario dell'ASI. Il piano è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro.

## ART. 3.

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina una commissione composta da nove esperti qualificati, di cui cinque scelti, sentito il Con-

siglio nazionale della scienza e della tecnologia, nel settore della ricerca scientifica, due nel settore delle tecnologie industriali e due nelle discipline economico-giuridiche. Tale commissione sostituisce a tutti gli effetti gli organi consultivi sciolti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, ed ha altresì il compito di esprimere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica un parere relativo alla quota del finanziamento da attribuire alla ricerca scientifica fondamentale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 maggio 1988, n. 186. Tale quota è determinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'approvazione della legge di riforma dell'ASI e comunque non oltre la cessazione dalla carica dell'amministratore straordinario di cui all'articolo 1, ai programmi di ricerca scientifica fondamentale proposti dalla commissione di cui al comma 1 del presente articolo è destinato almeno il 15 per cento del finanziamento previsto per le attività spaziali effettuate al di fuori di quelle dell'ESA, per un ammontare comunque non inferiore a 60 miliardi di lire.

#### ART. 4.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina una commissione composta di cinque esperti di chiara fama nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, dell'economia industriale e della gestione aziendale, che non abbiano fatto parte degli organi dell'ASI, con il compito di condurre un esame critico dell'attività spaziale nazionale, con particolare riguardo al periodo compreso tra la data di costituzione dell'ASI e la data di entrata in vigore della presente legge, al fine di acquisire gli elementi conoscitivi e di valutazione necessari per riorganizzare gli strumenti di governo del

settore spaziale con priorità per l'ASI, per elaborare il nuovo piano spaziale nazionale e per definire il ruolo dell'Italia in campo spaziale nel contesto internazionale, ed in particolare europeo.

2. Sull'esito dell'esame di cui al comma 1 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta una relazione al Parlamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 5.

1. Ferme restando le disposizioni della legge 30 maggio 1988, n. 186, e sulla base di quanto stabilito nella deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 30 luglio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 1991, a decorrere dal 1° gennaio 1995 il contributo italiano all'ASI per la gestione delle attività spaziali, già iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è suddiviso in due distinti capitoli di bilancio: il primo destinato ai programmi nazionali e bilaterali, il secondo destinato ai programmi di collaborazione dell'ESA. Entrambi gli stanziamenti sono determinati dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. La gestione dei due stanziamenti resta demandata all'ASI.

2. Le spese per il funzionamento delle commissioni previste dalla presente legge sono a carico del bilancio dell'ASI.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Al comma 2, sopprimere le parole: ; dalla stessa data sono altresì sciolti gli organi consultivi dell'ente.*

1. 1.

Galdelli, De Murtas, Voccoli.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: scelto tra persone con le seguenti: di riconosciuta autorevolezza.,*

1. 2.

Aloisio, Viviani, Scalia.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , definendone le funzioni ed i compiti relativi. L'amministratore straordinario, tra le priorità, conclude l'iter dei provvedimenti relativi al personale, previsti dagli articoli 1, comma 5, 16 e 19 della citata legge n. 186 del 1988, non ancora pienamente attuati. Avvia le procedure concorsuali per il completamento della pianta organica.*

1. 3.

Aloisio, Viviani, Scalia.

ART. 2.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

1. L'amministratore straordinario di cui all'articolo 1 assicura al Governo la collaborazione tecnica per rinegoziare il contributo italiano all'Agenzia spaziale europea (ESA) per i programmi opzionali, rivede i programmi nazionali e quelli di collabora-

zione internazionale e predispone, entro contottanta giorni dalla nomina, un piano di riassetto economico-finanziario dell'ASI che consenta di rivedere i programmi già avviati del piano spaziale 1990-1994. Il piano è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, ed è trasmesso alle Camere.

2. 5.

La Commissione.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'amministratore straordinario di cui all'articolo 1 assicura al Governo la collaborazione tecnica per rinegoziare il contributo italiano all'Agenzia spaziale europea (ESA) per i programmi opzionali e rivede i programmi nazionali e quelli di collaborazione internazionale, a partire dalla verifica della loro validità scientifica e tecnologica nonché delle relative coperture finanziarie. Su questa base, e avvalendosi per quanto ad essa compete della commissione di cui all'articolo 3, predispone un piano triennale delle attività spaziali che preveda anche un riequilibrio tra i programmi di partecipazione all'ESA e quelli nazionali e di collaborazione internazionale, risponda alle esigenze di risanamento economico-finanziario dell'ASI nei limiti delle disponibilità di bilancio e garantisca lo sviluppo della ricerca scientifica fondamentale italiana.*

2. 1.

Strik Lievers.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: delle attività spaziali fino a: finanziario con le seguenti: di riassetto economico-finanziario dell'ente che consenta di completare i programmi già avviati del piano spaziale 1990-1994.*

2. 2.

Aloisio, Viviani, Scalia.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , udito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.*

2. 3.

Strik Lievers.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Entro novanta giorni dalla nomina, l'amministratore straordinario attua l'inquadramento del personale sulle base dell'articolo 19 della legge 30 maggio 1988, n. 186, e dell'articolo 53 del regolamento del personale.

2. 4.

Napoli, Patarino, Benedetti Valentini, Ardica, Dell'Utri, Pitzalis, Aloi, Sidoti.

ART. 3.

*Sopprimere il comma 2.*

\* 3. 1. Napoli, Patarino, Benedetti Valentini, Aloi, Pitzalis, Dell'Utri, Sidoti.

*Sopprimere il comma 2.*

\* 3. 2.

Strik Lievers.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Se necessario ai fini del risanamento di cui all'articolo 2, per il 1995 e il 1996 il finanziamento di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 maggio 1988, n. 186, relativo ai programmi di ricerca scientifica fondamentale italiana sia nazionali che di collaborazione internazionale, può eccezionalmente essere minore della quota pari al 15 per cento degli stanziamenti per il

Piano spaziale nazionale, ma comunque non inferiore a 60 miliardi di lire per ciascuna annualità.

3. 3.

Strik Lievers.

*Al comma 2, sostituire le parole da: almeno il 15 per cento fino a: di quelle dell'ESA, con le seguenti: un finanziamento.*

3. 4.

La Commissione.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: per ciascuna delle annualità 1995 e 1996.*

3. 5.

Governo.

ART. 4.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica vigilante sull'ASI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettua, avvalendosi del servizio ispettivo del Ministero, una verifica sull'attività svolta dall'ASI dalla sua costituzione fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. 1.

Napoli, Patarino, Aloi, Benedetti Valentini, Dell'Utri, Pitzalis, Sidoti.

*Al comma 1, dopo le parole: nuovo piano spaziale nazionale inserire le seguenti: anche secondo un criterio di riequilibrio tra i programmi di partecipazione all'Agenzia spaziale europea (ESA) e i programmi nazionali.*

4. 2.

Aloisio, Viviani, Scalia.



## ART. 5.

*Sopprimere il comma 1.*

\* 5. 1.

Galdelli, De Murtas, Voccoli.

*Sopprimere il comma 1.*

\* 5. 2.

Strik Lievers.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 1995 con le seguenti: 1° gennaio 1996.*

5. 6.

La Commissione.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Entrambi gli stanziamenti inserire le seguenti: , che insieme concorrono al finanziamento del piano spaziale nazionale,.*

5. 3.

Strik Lievers.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica intraprende tutte le iniziative per ridurre, fin dal 1995, il contributo italiano all'ESA, rispetto all'importo degli anni precedenti.*

5. 5.

Napoli, Patarino, Benedetti Valentini, Aloi, Ardica, Dell'Utri, Pitzalis, Sidoti.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: anche al fine di assicurare la copertura degli oneri aggiuntivi derivanti dagli effetti dell'inflazione e delle fluttuazioni monetarie nonché quelli derivanti dagli eventuali accordi internazionali sottoscritti in occasione della conferenza in-*

terministeriale dell'ESA che abbia luogo durante il periodo di vigenza della presente legge. Alla copertura degli oneri aggiuntivi non prevedibili in sede di programmazione, ancorché derivanti da fluttuazioni monetarie, si provvede mediante l'utilizzo del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

5. 4.

Aloisio, Viviani, Scalia.

## ART. 6.

*Sopprimerlo.*

6. 1.

La Commissione.

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

nell'esaminare il disegno di legge n. 1695, recante « Disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana - ASI »,

considerando che

il dissesto dell'ASI è dovuto in gran parte all'assunzione di impegni con l'Agenzia spaziale europea in misura tale da squilibrare irrimediabilmente la distribuzione delle risorse previste per l'attuazione del piano spaziale nazionale, lasciando cioè disponibilità assolutamente insufficienti per consentire l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali gestiti direttamente dall'ASI, e tale da non assicurare ritorni a favore dell'industria italiana corrispondenti ai contributi versati;

sia dal punto di vista del progresso scientifico che da quello delle sue ricadute tecnologiche ed economiche, uno degli aspetti più preoccupanti della situazione

che si è determinata è rappresentato dalla paralisi della ricerca scientifica, fondamentale nel settore aerospaziale, per effetto della mancata applicazione delle norme contenute nella legge 30 maggio 1988, n. 186, volte a garantire un adeguato apporto di risorse alla ricerca scientifica stessa, indicato almeno nel 15 per cento dell'intero finanziamento per il piano spaziale nazionale;

i poteri attribuiti all'amministratore straordinario sono giustificati dalla eccezionalità della situazione e dalla necessità di farvi fronte nei tempi più brevi, ma proprio per questo occorre determinare con la massima certezza la limitazione temporale della sua gestione dell'Agenzia evitando ogni loro protrarsi oltre i termini previsti dalla legge;

impegna il Governo:

1) ad assumere come obiettivo, nell'opera di riequilibrio fra gli stanziamenti destinati all'ESA e quelli per gli altri programmi dell'ASI, che i primi non siano comunque di entità superiore ai secondi;

2) ad attenersi alla corretta interpretazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 maggio 1988, n. 186, per la quale la quota destinata alla ricerca scientifica fondamentale italiana è da intendersi riferita ai programmi di ricerca italiani, sia nazionali che di cooperazione internazionale, e quindi non può essere computato come tale quanto l'Italia versa all'ESA come contributo obbligatorio;

3) a far sì che, ove non sia stata nel frattempo approvata una legge di riordino dell'attività spaziale, si provveda tempestivamente affinché allo scadere dell'amministrazione straordinaria sia reintegrata l'immediata funzionalità dell'ASI secondo le procedure previste dalla legge 30 maggio 1988, n. 186, assicurando a tal fine che la nomina del nuovo presidente sia perfezionata entro il 1° luglio 1996.

(9/1695/1).

Strik Lievers.

La Camera,

premessi che:

sull'esempio di quanto già sperimentato positivamente all'estero, in particolare in Francia, la rivitalizzazione delle città passa attraverso la ricollocazione di enti e di agenzie centrali della capitale ad altri poli urbani. Questi provvedimenti producono un duplice beneficio: infatti alla rivitalizzazione delle città interessate ai nuovi insediamenti si accompagna un decongestionamento della capitale;

in quest'ottica è stata avanzata la proposta di trasferimento da Roma a Torino della sede dell'Agenzia spaziale italiana (ASI);

la proposta si può coerentemente inserire all'interno di un processo di delocalizzazione di enti e agenzie nazionali di natura prevalentemente tecnico-scientifica dalla capitale verso altri poli del sistema urbano italiano, delocalizzazione che può favorire l'obiettivo di rafforzare il sistema urbano nazionale e portare dodici-quindici città italiane ad essere competitive in Europa;

la candidatura di Torino a sede dell'ASI non è casuale. Nel momento in cui l'agenzia si prepara ad un nuovo ciclo di attività, Torino può offrire all'ASI un ambiente particolarmente idoneo al rilancio della sua specifica funzione. La città presenta infatti un'eccellente tradizione culturale, aperta all'innovazione tecnico-scientifica e attenta alle conseguenze applicate e industriali. Torino ha, inoltre, da tempo uno specifico orientamento al settore aeronautico-spaziale, che si manifesta attraverso una rete di infrastrutture scientifiche e di ricerca, alcune grandi realtà produttive di peso internazionale e un ricco tessuto di piccole e medie aziende nel settore della componentistica legata alle attività spaziali, molte delle quali importanti nel panorama nazionale e internazionale;

il ruolo storico che Torino ha sempre avuto nel campo delle attività aerospaziali è ulteriormente confermato da

alcuni progetti ed eventi di prossima realizzazione. Torino sta per giocare una parte importante nel progetto internazionale ISSA, che consiste nella realizzazione di una stazione spaziale orbitante a circa 400 chilometri dalla Terra destinata ad ospitare laboratori di ricerca. All'interno di tale progetto, la città ospiterà, proprio per conto dell'ASI, il centro di supporto tecnico del modulo logistico e del laboratorio spaziale europeo Columbus. La rilevanza dell'iniziativa è altissima sia per l'immagine di Torino nel panorama mondiale delle attività spaziali sia per gli effetti a cascata sul tessuto locale dell'industria, della ricerca e della formazione. Gli effetti di questo progetto si collegano con l'altro progetto in campo avionico per l'area metropolitana torinese; presso l'aeroporto di Caselle dovrebbe infatti nascere l'Avia-

tion Technology Park, uno dei pochi parchi tecnologici al mondo specializzati in ambito aerospaziale;

impegna il Governo

ad esaminare questa proposta con la dovuta attenzione al fine di assicurare l'avvio di un processo di decongestionamento di Roma capitale e contemporaneamente la rivitalizzazione di altre città come Torino.

(9/1695/2) « Novelli, Danieli, Del Gaudio, Manganelli, Lucà, Turco, Violante, Magda Negri, Rizzo, Gambale, Muzio, Garavini, Monticone, Colombini, Caveri, Viviani, Mattioli, Comino, Cherio, Malan, Lantella, Mammola, Costa, Benetto Ravetto, Vietti ».



*MOZIONI ONNIS ED ALTRI (N. 1-00111), DILIBERTO  
E MORONI (N. 1-00114) ED ACQUARONE ED ALTRI  
(N. 1-00118) SULLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE*

---



La Camera,

premessò che:

il prossimo primo maggio dovrebbe entrare in vigore la riforma del codice di procedura civile;

i Presidenti di Corte d'appello, interpellati pochi giorni or sono dal Ministro di grazia e giustizia in ordine alle prospettive ed al probabile esito della riforma, hanno concordemente denunciato le gravissime carenze strutturali ed organizzative, certamente insanabili a breve termine, che non consentono di avviare l'applicazione del nuovo rito civile;

il Consiglio nazionale forense, i Consigli dell'Ordine costituiti presso le sedi dei Tribunali e l'Organismo unitario dell'Avvocatura hanno invocato in molte occasioni il differimento della data attualmente prevista per l'entrata in vigore della riforma, perché possano esserne verificate le potenzialità, eventualmente intervenendo per apportare le necessarie modifiche;

le verifiche da ultimo disposte dal Ministero di grazia e giustizia, presso le sedi di Roma, Milano, Bari, Salerno, Como e Latina, hanno oggettivamente confermato l'opportunità di modificare gli aspetti qualificanti delle nuove norme sul processo civile;

in particolare, è essenziale distribuire in modo più razionale le competenze dei Tribunali e dei Pretori, per evitare che

solo questi ultimi beneficino dell'attesa riduzione del carico di lavoro, principale obiettivo della riforma;

le modifiche auspicate e da tutti ritenute necessarie per evitare il fallimento della riforma e la conseguente irreversibile crisi della giustizia civile non possono certo essere elaborate ed introdotte rispettando la scadenza del primo maggio prossimo venturo;

sarebbe comunque assolutamente inopportuno rimandare gli interventi e consentire che nel frattempo la riforma entri in vigore, rischiando di adottare correzioni frettolose ed improvvisate, frutto di reazioni emotive, e tali da creare insuperabili difficoltà operative;

il Ministro di grazia e giustizia, nel corso di una recente audizione dinanzi alla Commissione giustizia della Camera dei deputati, si era riservato di decidere sui tempi e sulle modalità dell'entrata in vigore della riforma, preferendo evitare di far conoscere il proprio orientamento;

a distanza di pochi giorni, lo stesso Ministro, intervenendo in una sede non istituzionale, appariva sensibile ai motivi che rendono giuridicamente inevitabile il differimento che si auspica, ma si dichiarava contrario ad un pur breve rinvio per non chiari motivi di opportunità politica;

sollecitato a fornire maggiori chiarimenti presso la più appropriata sede parlamentare, il Ministro di grazia e giustizia ha invece trascurato tali inviti ed anzi si è reso promotore della emanazione del decreto legge che, dettando la disci-

plina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, evidenzia la volontà di rispettare la data del primo maggio per la prima applicazione delle nuove norme sul rito civile;

i correttivi apportati con il decreto legge ora citato soddisfano solo in apparenza le richieste formulate dai più autorevoli esperti del settore. Infatti, sottraendo magistrati e personale dagli uffici giudiziari per la definizione delle cause pendenti secondo il vecchio rito, si pregiudicano ulteriormente le opportunità di un corretto e proficuo avvio del nuovo processo, che non potrebbe in pratica operare per l'assenza delle indispensabili risorse. A nulla vale, poi, prevedere un più ampio ricorso ai vicepretori onorari per definire la fase transitoria, in quanto le carenze riguardano prevalentemente i giudici istruttori, piuttosto che i componenti dei collegi;

gli avvocati, viste così evidentemente disattese le loro richieste, ispirate comunque dalla esigenza di salvaguardare il buon esito della riforma, hanno deliberato uno sciopero su tutto il territorio nazionale, fino al 6 maggio prossimo venturo;

ulteriori iniziative sono annunciate per i prossimi giorni, in quanto si considera inaccettabile che le sorti della giustizia civile siano decise da considerazioni di natura politica o dalla volontà di un singolo partito, che dimostra di non curarsi delle ragioni tecniche che impongono il rinvio dell'entrata in vigore delle nuove norme —:

impegna il Governo

ad adottare con urgenza le iniziative necessarie per differire di almeno dodici mesi l'entrata in vigore della riforma del codice di procedura civile.

(1-00111) « Onnis, Mazzone, Neri, Benedetto Valentini, Petrelli, Gissi, Ozza, Devicienti, Mariano, Marino Buccellato, Pinto, Nicola Parenti, Lantella, Valen-

sise, Domenico Antonio Basile, Patarino, Pace, Del Prete, Olivieri, Anedda, Gasparri, Salvo, Taddei, Milio, Porcu, Liuzzi, Mastrangelo, Pitzalis, Trantino, Dell'Utri, Cabrini, Epifani, Paola Martinelli, Tofani, Scarpa Bonazza Buora, Mormone, Leonardelli, Gaggioli, Napoli, Selva, Nania, Massidda, Trevisanato, Cicu, Simonelli, Tarditi, Giovanni Marino, Rosso, Enzo Caruso, Falvo, Gramazio, Poli Bortone, Savarese, Matteoli, Mazzocchi, Nespoli, Messa, Tascone, Colosimo Cola, Vincenzo Basile ».

(27 aprile 1995).

La Camera,

premessò:

che alla data del primo maggio 1995 è entrata in vigore la riforma del processo civile contenuta nella legge 26 novembre 1990 n. 353 ed hanno assunto piena funzione i giudici di pace introdotti nel nostro sistema dalla legge 21 novembre 1991 n. 374;

che la riforma è pervenuta all'approvazione attraverso un cammino travagliato, per il contrasto opposto da categorie interessate a mantenere l'attuale situazione di assoluta inefficienza della giustizia civile;

che per ragioni non sempre valide l'applicazione della riforma ha subito vari rinvii, per cui si sono dovuti attendere oltre quattro anni prima di vederla realizzata;

che nello stesso tempo da più parti sono stati sollecitati interventi rivolti a risolvere una situazione di completa paralisi della giustizia civile nei tribunali;

che la composizione dei conflitti o delle vertenze individuali attraverso la via giudiziaria attiene allo svolgimento della



vita civile e democratica di qualsiasi comunità, e che al contrario il mancato appagamento della domanda di giustizia è fonte di disordine e di disarticolazione del rapporto tra cittadini e istituzioni dello Stato;

che i ritardi, talvolta al limite del rifiuto, verso una sollecita richiesta di intervento della giustizia civile, e l'impossibilità quasi generalizzata di esercitare i diritti riconosciuti dalle leggi, hanno troppo spesso determinato ricorso a forme o mezzi di soluzione talvolta al confine con l'illegalità, ed hanno comunque motivato una sfiducia verso le istituzioni specie negli strati più deboli e più bisognosi di tutela della popolazione;

che è compito principale della repubblica, per mezzo delle sue istituzioni, garantire a tutti l'esercizio dei diritti e ristabilire la legalità violata;

che la modifica al processo civile introdotta con la riforma contenuta nella legge n. 353 del 1990 comporta notevoli innovazioni sul piano della maggiore celerità dei processi e dell'appagamento di quella giustizia minore, che per i tempi lunghi e i costi era del tutto trascurata;

che la nuova figura del giudice di pace, chiamato anche a decidere secondo equità o con maggiore aderenza alla realtà dei fatti, la previsione di un giudice unico per la gran parte dei casi, la disciplina più rigida di eccezioni e decadenze, rivolta a scoraggiare liti pretestuose e dilatorie, consentono un processo che può soddisfare le esigenze anche di quelli che fino ad ora desistevano dal ricorrere alla giustizia rinunciando a far valere i propri diritti;

che occorre vigilare perché il nuovo processo trovi piena attuazione e la riforma sia sorretta dai mezzi e dalle strutture necessari;

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure perché la riforma del processo civile abbia completa attuazione, sia dotando gli uffici dei mezzi

necessari, sia vigilando perché siano eliminati gli ostacoli che provocano ritardi nell'avvio della nuova disciplina.

(1-00114) « Diliberto e Moroni ».  
(8 maggio 1995).

La Camera

premesso che:

la crisi dell'amministrazione della giustizia in Italia ha raggiunto limiti di intollerabilità tali da vanificare la funzione stessa della giurisdizione;

è necessario farsi carico di siffatta situazione di degrado per conseguire un decisivo miglioramento del servizio;

a tal fine deve essere assicurata una costante attenzione ai problemi giudiziari in modo da predisporre rimedi concreti ed adeguati;

in tale ottica si deve tener conto delle preoccupazioni manifestate dall'avvocatura italiana in ordine alla funzionalità del servizio giustizia;

si apprezzano le iniziative del governo volte ad affrontare il problema della lentezza della gestione della giustizia;

si sottolinea l'opportunità che si dia concreta attuazione alle riforme da tempo approvate in sede legislativa

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza anche i seguenti provvedimenti:

riapertura immediata dei termini per la copertura dei 1.300 posti residui di giudice di pace, tenendo in particolare conto le richieste degli avvocati che abbiano maturato idonea esperienza;

miglioramento ed accelerazione delle procedure per la realizzazione delle strutture materiali che consentano ai giudici di pace di iniziare in modo adeguato la loro attività;

ampliamento della competenza per valore dei pretori ed eventuale modificazione della competenza per materia, rese ormai indilazionabili dall'assetto generale della organizzazione giudiziaria, ed eventuali ulteriori modificazioni utili delle norme processuali civili;

definizione di proposte legislative che consentano di risolvere il problema dell'arretrato costituito nel settore civile da circa 2.800.000 cause pendenti. In

particolare si può a tale scopo prevedere l'utilizzazione di magistrati in pensione e di avvocati dotati di requisiti predefiniti, anche al fine di evitare le ripetute condanne del nostro Paese in sede internazionale.

(1-00118) « Acquarone, Pinza, Borghezio, Mirone, Finocchiaro Fidelbo, Scermino, Berlinguer ».

(9 maggio 1995).

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1583. — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E LA SANTA  
SEDE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA L'OSPEDALE  
PEDIATRICO « BAMBINO GESÙ » ED IL SERVIZIO SANI-  
TARIO NAZIONALE, FATTO NELLA CITTÀ DEL VATICANO  
IL 15 FEBBRAIO 1995 (APPROVATO DAL SENATO) (2450)*

---



ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE NEL  
TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO  
A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l'Ospedale pediatrico « Bambino Gesù » ed il Servizio sanitario nazionale, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



*DISEGNO DI LEGGE: NORME PER LA REGOLAZIONE DEI  
RAPPORTI TRA LO STATO E LA CHIESA EVANGELICA  
LUTERANA IN ITALIA (CELI) (1849)*

---





ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

*(Abrogazione della normativa  
sui culti ammessi).*

1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 20 aprile 1993, allegata alla presente legge.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della CELI e delle Comunità, degli enti che ne fanno parte e degli organi e persone che la costituiscono.

ART. 2.

*(Libertà religiosa).*

1. In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la fede evangelica secondo la confessione luterana di Augusta del 1530 in qualsiasi forma, individuale o associata, di diffonderne e di esercitarne in privato od in pubblico il culto ed i riti.

2. È garantita alle Comunità della CELI, alle loro associazioni ed organizzazioni la

piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

ART. 3.

*(Riconoscimento dell'autonomia della CELI).*

1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia della CELI e delle Comunità che ne fanno parte, liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e tradizioni e disciplinate dai propri statuti.

2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, le celebrazioni di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito della CELI e delle sue Comunità, si svolgono senza ingerenza statale.

3. La Repubblica italiana garantisce altresì la libera comunicazione e collaborazione della CELI con il Consiglio Mondiale delle Chiese (CEC), con federazioni ed enti nazionali ed internazionali.

ART. 4.

*(Ministri di culto).*

1. La Repubblica italiana riconosce il ministero pastorale, diaconale e presbiteriale conferito e riconosciuto dalla CELI.

2. Ai ministri di culto, pastori e laici, nominati dalla CELI e dalle sue Comunità

è assicurato il libero esercizio del ministero, nonché il libero svolgimento delle attività di cui all'articolo 22.

3. Ai ministri di culto di cui al comma 2 è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento del proprio ministero.

#### ART. 5.

*(Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati).*

1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati membri delle Comunità della CELI hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio.

2. Qualora non esistano chiese delle Comunità della CELI nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 membri di tali Comunità potranno ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa evangelica, anche non luterana, più vicina nell'ambito locale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici della Comunità di appartenenza.

3. Ove in ambito locale non sia in atto alcuna attività delle dette chiese e ve ne sia richiesta, i pastori della CELI o delle Comunità, nonché i consiglieri espressamente all'uopo delegati, possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. L'ente competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 facenti parte delle Comunità della CELI, l'ente competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un pastore delle Comunità della CELI.

5. I pastori delle Comunità della CELI che prestano servizio militare o assimilati sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.

#### ART. 6.

*(Assistenza spirituale ai ricoverati).*

1. L'assistenza spirituale ai ricoverati delle Comunità della CELI o ad altri ricoverati di qualunque confessione che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata tramite pastori, diaconi e presbiteri delle Comunità della CELI.

2. Il loro accesso ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario.

3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alla Comunità della CELI più vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

#### ART. 7.

*(Assistenza spirituale ai detenuti).*

1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale da pastori, diaconi e presbiteri delle Comunità della CELI.

2. A tal fine le Comunità della CELI trasmettono all'autorità competente l'elenco dei pastori, diaconi e presbiteri responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti, allegando la certificazione di cui all'articolo 8. Tali ministri responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei soggetti sopra nominati, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

3. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti la Comunità della CELI più vicina.

## ART. 8.

*(Certificazione della qualifica di ministro di culto).*

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 la CELI rilascia apposita certificazione della qualifica di pastore, diacono o presbitero.

## ART. 9.

*(Oneri per l'assistenza spirituale).*

1. Gli oneri finanziari per l'assistenza spirituale di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono a carico esclusivo delle Comunità della CELI territorialmente competenti.

## ART. 10.

*(Insegnamento religioso nelle scuole).*

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie, che siano membri delle Comunità della CELI, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o atti di culto.

## ART. 11.

*(Richieste in ordine allo studio del fatto religioso).*

1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della CELI e delle sue Comunità il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, con modalità concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico.

2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico delle Comunità della CELI territorialmente competenti.

## ART. 12.

*(Istituzione di scuole ed istituti di educazione).*

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla CELI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione.

2. Alle scuole che ottengano la parità, ed ai loro alunni, è assicurato un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

## ART. 13.

*(Matrimonio).*

1. Ferma restando l'autonomia della CELI e delle sue Comunità in materia religiosa e di culto, la CELI riconosce allo Stato italiano esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio.

2. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della CELI, di cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.

3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 2, comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

4. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si opponga alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 2 e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

5. Il ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Non oltre cinque giorni dopo la celebrazione, il ministro, davanti al quale questa è avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo un originale dell'atto di matrimonio ed il secondo originale del nulla osta.

6. L'ufficiale dello stato civile, verificata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta, trascrive l'atto stesso entro le ventiquattro ore dal ricevimento, dandone notizia al ministro che glielo ha inviato.

7. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile per qualsiasi ragione abbia eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti.

## ART. 14.

*(Tutela degli edifici di culto).*

1. Gli edifici aperti al culto pubblico della CELI e delle sue Comunità, nonché le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo del decano della CELI e dell'organo responsabile della sua Comunità interessata.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio.

3. Lo Stato italiano prende atto che le attività di culto della CELI possono svolgersi anche al di fuori delle chiese della CELI e delle Comunità.

## ART. 15.

*(Manifestazione del pensiero religioso).*

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati connessi alla vita religiosa ed alla missione della CELI e delle sue Comunità, effettuate all'interno ed all'ingresso delle chiese e degli altri luoghi in cui può svolgersi il culto, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e di enti pubblici territoriali, ai quali nessuna comunicazione è dovuta, e sono esenti da qualunque tributo.

## ART. 16.

*(Tutela dei beni culturali).*

1. La Repubblica italiana e la CELI collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle Comunità rappresentate dalla CELI, istituendo a tale fine apposite commissioni miste.

2. Le commissioni di cui al comma 1 hanno tra l'altro il compito della compilazione e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni suddetti.

## ART. 17.

*(Riconoscimento di enti ecclesiastici).*

1. Fanno parte della CELI e, con l'entrata in vigore della presente legge, sono civilmente riconosciuti quali enti ecclesiastici, le Comunità evangeliche luterane di Bolzano, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Sanremo, Torre Annunziata, Trieste e Venezia, fondatrici nel 1948 della CELI, nonché la Chiesa Cristiana Protestante di Milano e la Comunità evangelica ecumenica di Ispra-Varese.

2. I relativi statuti sono depositati presso il Ministero dell'interno.

## ART. 18.

*(Riconoscimento della personalità giuridica ad altre Comunità).*

1. Il riconoscimento della personalità giuridica ad altre Comunità della CELI, nonché la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, l'unificazione e l'estinzione di quelle esistenti, sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda di chi rappresenta la Comunità, con allegata motivata delibera del Sinodo della CELI, come documento idoneo a dar titolo al riconoscimento.

## ART. 19.

*(Modalità per il riconoscimento).*

1. Possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici le chiese, gli istituti e le opere costituiti in ente nell'ambito della CELI, aventi sedi in Italia, che abbiano fine di

religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o beneficenza.

2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico e ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dalla CELI.

3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 22.

4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.

5. La CELI, le sue Comunità e gli enti riconosciuti a norma dei commi da 1 a 4 assumono la qualifica di enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti.

## ART. 20.

*(Mutamenti degli enti ecclesiastici).*

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza della CELI e degli altri enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il presidente del Sinodo della CELI e udito il parere del Consiglio di Stato.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del presidente del Sinodo della CELI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Sinodo della CELI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

## ART. 21.

*(Trasferimenti di beni).*

1. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio della CELI ed assegnati agli enti ecclesiastici di cui all'articolo 17 o viceversa, nonché gli altri atti ed adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.

## ART. 22.

*(Attività di religione e di culto).*

1. La CELI con le sue Comunità prende atto che agli effetti delle leggi civili si considerano:

a) attività di religione e di culto quelle dirette alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e della cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali ed a scopo di lucro.

## ART. 23.

*(Gestione degli enti ecclesiastici).*

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi della CELI competenti a norma di statuto senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

2. Per gli acquisti di beni immobili e diritti reali, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

## ART. 24.

*(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche).*

1. La CELI e le sue Comunità civilmente riconosciute devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non già iscritte.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

## ART. 25.

*(Regime tributario degli enti ecclesiastici).*

1. Agli effetti tributari la CELI, le Comunità e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparate a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto, che restano tuttavia soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime.

## ART. 26.

*(Deduzione agli effetti IRPEF).*

1. La Repubblica italiana prende atto che la CELI si sostiene finanziariamente con i contributi dei suoi membri e di enti ad essa collegati.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono

dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di lire due milioni, a favore della CELI e delle Comunità ad essa collegate, destinate al sostentamento dei ministri di culto di cui all'articolo 4 ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

## ART. 27.

*(Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF).*

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la CELI concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con i soggetti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La CELI utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti oltre che ai fini di cui all'articolo 26, anche per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero e ciò sia direttamente sia attraverso le Comunità ad essa collegate.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Comunità rappresentate dalla CELI verranno indicate con la denominazione « Chiesa Evangelica Luterana in Italia ». In caso di scelte non espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui ai commi 1 e 2, lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, alla CELI la somma risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.

## ART. 28.

*(Commissione paritetica).*

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 26 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 27 ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla CELI.

## ART. 29.

*(Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri di culto).*

1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della CELI e delle Comunità ad essa collegate sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.

## ART. 30.

*(Rendiconto dell'effettiva utilizzazione delle somme percepite).*

1. La CELI trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 26 e 27 e ne diffonde adeguata informazione.

2. Tale rendiconto deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 27 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 26 e 27.

3. Il Ministro dell'interno entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.

## ART. 31.

(Norme di attuazione).

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla CELI ed avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

## ART. 32.

(Norme contrastanti).

1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti delle Chiese, Comunità ed enti della CELI, nonché degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 33.

(Ulteriori intese).

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine.

3. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

4. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese facenti parte della CELI con lo

Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

## ART. 34.

(Copertura finanziaria).

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione degli articoli 21 e 26, valutate in lire 1.619 milioni per il 1995 ed in lire 120 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede, per il triennio 1995-1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

## ART. 34.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione degli articoli 21 e 26, valutate in 564 milioni per il 1995, in 1.055 milioni per il 1996 e in 120 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede, per il triennio 1995-1997, mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

34. 1.

La Commissione.



*COMUNICAZIONI*

---



**Missioni vevoli  
nella seduta dell'11 maggio 1995.**

Acierno, Aprea, Bergamo, Cipriani, Della Valle, Evangelisti, Ferrara, Galan, Ghigo, Grimaldi, Antonio Guidi, Galileo Guidi, Innocenzi, Lembo, Liotta, Maiolo, Maticena, Monticone, Nan, Palumbo, Pilo, Rebecchi.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 10 maggio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

NAPOLI: « Norme per l'introduzione dell'educazione motoria nella scuola elementare » (2497);

LA GRUA e ENZO CARUSO: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di aliquota IVA sulle costruzioni rurali » (2498);

BURANI PROCACCINI e PISANU: « Introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale in materia di abuso della credulità popolare e abrogazione dell'articolo 661 del medesimo codice » (2499);

SCERMINO ed altri: « Modifica all'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di benefici fiscali per i terreni ubicati in comuni montani » (2500);

POLI BORTONE: « Interventi per il settore agricolo in applicazione di direttive della Comunità europea » (2501);

SIMEONE: « Istituzione di un ufficio di sorveglianza presso il tribunale di Benevento » (2502);

PASETTO: « Norme in materia di contributo dello Stato a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale » (2503);

LEONI e MICHIELON: « Modifiche alla disciplina previdenziale per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea » (2504);

ALIPRANDI: « Norme per la salvaguardia del sottosuolo della laguna di Venezia » (2505);

TATARELLA ed altri: « Norme in favore dei soggetti che hanno contratto mutui in ECU o in altre monete apprezzatesi nei confronti della lira » (2506).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati  
a proposte di legge.**

La proposta di legge PISTONE: « Norme per agevolare i cittadini e le piccole imprese contraenti mutui in ECU » (2471) (annunziata nella seduta dell'8 maggio 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato SAIA.

La proposta di legge RAVETTA: « Modifica all'articolo 13 della legge 23 dicem-

bre 1994, n. 724, in materia di trattamenti pensionistici anticipati » (2301) *(annunziata nella seduta del 29 marzo 1995)* è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati BERTOTTI, BOSISIO, DEVECCHI, FORMENTI, GHIROLDI, GNUTTI, GRATI-COLA, MARANO, RONCHI, ORESTE ROSSI, SARTORI, STROILI, ZENONI, BIRICOTTI e ANGELINI.

Le proposte di legge:

GRIMALDI: « Modifica all'articolo 244 del codice civile in materia di disconoscimento della paternità » (1952) *(annunziata nella seduta del 2 febbraio 1995)*;

COMMISSO e NARDINI: « Istituzione del fondo per centri di sostegno e di accoglienza alle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale » (2048) *(annunziata nella seduta del 17 febbraio 1995)*;

sono state successivamente sottoscritte anche dal deputato BIELLI.

#### **Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

FALVO: « Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altri gravi delitti » (2358) *(Parere della II Commissione)*;

GARRA: « Integrazioni al titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, concernenti gli istituti di vigilanza e di investigazione privata » (2427) *(Parere della II Commissione)*;

S. 1336 – Senatori SALVATO ed altri: « Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese

elettorali in caso di elezioni suppletive » *(approvata dal Senato)* (2492) *(Parere della V Commissione)*;

*alla II Commissione (Giustizia):*

ANEDDA ed altri: « Modifica all'articolo 606 del codice di procedura penale in materia di casi di ricorso » (2364) *(Parere della I Commissione)*;

*alla VI Commissione (Finanze):*

BORGHEZIO ed altri: « Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 » (2399) *(Parere della I, della II e della V Commissione)*;

*alla VII Commissione (Cultura):*

VIETTI: « Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali » (2404) *(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione)*;

*alla VIII Commissione (Ambiente):*

TURRONI ed altri: « Norme per l'adeguamento antisismico di edifici pubblici ed infrastrutture in zone a rischio » (122) *(Parere della I, della V e della VII Commissione)*;

*alla X Commissione (Attività produttive):*

S. 372 – Senatori MARCHETTI ed altri: « Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche » (2478) *(Parere della I e della V Commissione)*;

*alla XII Commissione (Affari sociali):*

ALIPRANDI: « Norme in materia di erboristeria e piante officinali » (2103) *(Parere della I, della II, della V, della VII, della X e della XIII Commissione)*;

alla XIII Commissione (Agricoltura):

TATTARINI ed altri: « Norme per l'uso dei traccianti di evidenziazione nella produzione e commercializzazione di latte in polvere ad uso zootecnico » (2325) (*Parere della I, della II, della X e della XII Commissione*);

#### Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 5 maggio 1995 copia della sentenza n. 149 del 4 maggio 1995 (doc. VII, n. 369) con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 251, secondo comma, del codice di procedura civile:

a) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore "ammonisce il testimone sull'importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento e sulle", anziché stabilire che il giudice istruttore "avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle";

b) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore « legge la formula: "Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità" », anziché stabilire che il giudice istruttore « lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza" »;

c) nella parte in cui prevede: « Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro" ».

Con lettera in data 8 maggio 1995 copia della sentenza n. 152 del 4 maggio 1995 (doc. VII, n. 370) con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, secondo comma, della legge della regione Abruzzo 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria ».

Con lettera in data 8 maggio 1995, copia della sentenza n. 153 del 5 maggio 1995 (doc. VII, n. 371) con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale del combinato disposto formato dall'articolo 3 della legge della regione siciliana 29 dicembre 1975, n. 88 (Interventi per la difesa e conservazione del suolo ed adeguamento delle strutture operative forestali), dall'articolo 4, commi primo e secondo, della legge della regione siciliana 16 agosto 1974, n. 36 (Interventi straordinari nel settore della difesa del suolo e della forestazione) e dall'articolo 1 della legge della regione siciliana 18 novembre 1964, n. 29 (Nuove norme per l'acceleramento dell'esecuzione e dei pagamenti delle opere pubbliche), nella parte in cui prevede la determinazione dell'indennità di espropriazione in misura pari al valore venale dei suoli espropriati.

Con lettera in data 8 maggio 1995, copia della sentenza n. 154 del 5 maggio 1995 (doc. VII, n. 372) con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge della regione siciliana 5 aprile 1952, n. 11 (Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali della regione siciliana), nella parte riprodotta dall'articolo 18, ultimo comma, del decreto del Presidente della regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1 (Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana) ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 155 del 5 maggio 1995 (doc. VII, n. 373), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 396 (Interventi per Roma, capitale della Repubblica) sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 42, terzo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

*alla I Commissione* (doc. VII, n. 372);

*alla II Commissione* (doc. VII, n. 369);

*alla VIII Commissione* (doc. VII, nn. 371, 373);

*alla I Commissione e alla II Commissione* (doc. VII, n. 370);

nonché, tutte, *alla I Commissione permanente*.

#### **Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri ha trasmesso la relazione, predisposta dal ministro del tesoro, sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti organismi, per l'anno 1993 (doc. LV, n. 1-*bis*).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.